

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 19

Riunione del 19 gennaio 2005

Sono presenti:

- Avv. FILIPPUCCI Fabrizio PRESIDENTE
- Avv. SCIACCHITANO Salvatore VICE PRESIDENTE
- Avv. CALDARA G.Roberto COMPONENTE
- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

21.04.05 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI ;
- VIGANO' NATALIA - BRAGAGLIA ANTONELLA -
BORRELLI VALENTINA - SILVESTER JUDITH

La Commissione Giudicante Nazionale

- esaminati gli atti ed i documenti;
- udite le incolpate ed i loro difensori;
- udita la relazione della Procura Federale;
- rilevato che, con provvedimento reso dal GUF ed affisso in data 11-11-04, la Soc. Pulcher Volley è stata esclusa dal Campionato nazionale serie A2/F;
- rilevato, altresì che, dalla conseguente indagine avviata dalla Procura Federale al fine di accertare eventuali responsabilità dei fatti, che avevano dato luogo al provvedimento di esclusione della Pulcher Volley dal Campionato, è emerso che la mancata presentazione in campo della Pulcher Volley era la diretta conseguenza del recesso contrattuale delle atlete Viganò Natalia, Bragaglia Antonella, Borrelli Valentina , Silvester Judith e Gigdem Can;

./.

- acquisita la documentazione ed esaminate le diverse posizioni delle atlete, la Procura Federale rendeva il decreto di archiviazione nei confronti dell'atleta Gigden Can, disponendo contestualmente il deferimento delle altre atlete per violazione del principio della lealtà e probità sportiva, nonché quello del vincolo sportivo.

Si radicava ritualmente il contraddittorio con la costituzione delle atlete ed acquisito il fascicolo della Procura Federale, unitamente alla relazione ex art.72 R.G. , nella quale sostanzialmente si evidenziava il comportamento illegittimo delle atlete perché in contrasto con la normativa federale, per un verso, avuto riguardo agli obblighi connessi al vincolo tesserativo e per l'altro verso, avuto riguardo al rifiuto della prestazione sportiva, ivi compresa quella di scendere in campo.

Le atlete deferite contestavano quanto assunto dalla Procura Federale sotto diversi profili che, conclusivamente, possono riassumersi nel legittimo esercizio delle facoltà derivanti dalla clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto sportivo sottoscritto con la Pulcher Volley e nella integrale responsabilità di quest'ultima nel determinare le condizioni per l'esclusione della squadra dal Campionato.

In ragione delle prospettazioni offerte dalla Procura Federale , dalle atlete ed esaminata la documentazione in atti, ivi compresa quella relativa al tesseramento delle atlete in altri sodalizi, fatta eccezione per la Borrelli Valentina, la Commissione Giudicante Nazionale

Osserva

La fattispecie all'esame, come prospettata dalla Procura Federale nella relazione ex art.72 R.G. , afferisce la violazione degli artt. 10 e 17 Statuto e 19 RAT , per avere le atlete, in concorso tra loro, rifiutato le prestazioni sportive cui erano tenute nei confronti della Pulcher Volley; ovvero violando il vincolo sportivo ed il principio di lealtà e probità sportiva, con l'aggravante di avere operato , attraverso un comportamento concordato in via preventiva tra le atlete stesse, costituendone così aggravante.

Pur dovendosi riconoscere che l'aggravante del concorso si pone su un piano giuridicamente subordinato agli addebiti di cui al capo di incolpazione, nella fattispecie all'esame, si ritiene utile valutarlo in via preventiva, sia perché la sua esclusione evidenzia un comportamento assolutamente autonomo e spontaneo di ogni singola atleta, sia perché denota la loro consapevolezza di essere soggetti lesi nei propri diritti ed interessi per effetto dell'inadempimento contrattuale della Pulcher Volley.

L'istruttoria svolta al riguardo ha evidenziato che le atlete sono recedute dal contratto che le legava alla Pulcher Volley in tempi assolutamente distinti tra loro: la prima, Sylvester Judith - 20/09/04 - l'ultima la Viganò Natalia - 28/10/04 - che, si è trovata praticamente sola negli spogliatoi della Pulcher Volley per l'allenamento prodromico all'incontro del 31-10-04, per essersi tutte le altre atlete già allontanate per l'inoltrato recesso.

L'esame dunque dell'indagine relativamente all'eventuale concorso ha evidenziato, per un verso, l'infondatezza della prospettazione della Procura Federale in ordine all'aggravante e per l'altro verso, ha evidenziato una comune reazione delle atlete ad una violazione contrattuale e per l'altro verso ancora ha evidenziato una palese indifferenza ed inoperosità della Pulcher Volley, a far data dal 20-09-04, a non porre alcun rimedio per rimpiazzare la Sylvester e per rimuovere i profili di inadempimento comunemente denunciati dalle atlete e che verosimilmente potevano sfociare in altrettanti loro recessi contrattuali.

Ridefinito, così, il *thema decidendum*, avuto riguardo alla teoria dell'affidabilità la cui valutazione esula dalla competenza di questa Commissione, non può non riconoscersi che il comportamento del tesserato in ragione del rapporto sportivo, l'unico che in questa sede interessa, a differenza del contratto sportivo, è stato violato, in quanto al momento del tesseramento egli è tenuto ad esaudire l'aspettativa di scendere in campo, disputare gli incontri, partecipare agli allenamenti e quant'altro: sostanzialmente, la lesione non va limitata al mero rapporto con il Sodalizio di appartenenza, bensì ha portata ben più ampia, perché il rapporto si estende alla Federazione e quindi agli altri atleti e tesserati in generale.

Il comportamento tenuto dalle atlete Viganò, Borrelli, Bragaglia e Sylvester ha certamente violato questo profilo, cui necessariamente consegue la pronunzia di addebito che, in ragione dei fatti prospettati e delle conclusioni raggiunte a seguito della svolta istruttoria, si ritiene dover quantificare in gg. 45 di sospensione da ogni attività federale.

Orbene, sul punto, va osservato che la *natura* e la *ratio* della sospensione dell'atleta da ogni attività federale non rientra - *stricto sensu* - nell'ambito della pena afflittiva, dovendosi riconoscere che il suo allontanamento dal campo di gara svolge ulteriori effetti anche sul Sodalizio di appartenenza, costituendo, quindi, un significativo deterrente per future, eventuali violazioni al Regolamento Giurisdizionale.

Nella fattispecie all'esame, il recesso delle atlete le ha tenute lontane dal campo di gara e da ogni attività federale per un tempo superiore a quello determinato come sanzione, laddove va aggiunto che alcun effetto, neppure mediato, si produrrebbe nei confronti del Sodalizio per il quale le atlete erano tesserate all'epoca dei fatti, così che una diversa applicazione della sanzione non sarebbe utilmente inflitta avuto riguardo al pregiudizio in capo alla Pulcher Volley.

Da ultimo, preso atto delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio delle atlete, è emerso che vi è stata un'attività procuratoria relativamente al recesso da queste inoltrato alla Pulcher Volley, in ordine alla quale si impone trasmettere gli atti alla Procura Federale, al fine di accertare se l'attività procuratoria fa riferimento ad un tesserato Fipav e se del caso, valutarlo.

Affisso il 10 febbraio 2005

IL PRESIDENTE
Avv. Fabrizio Filippucci